TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

composto dai Sigg.:

dott. Giovanni De Marco - Presidente

dott.ssa Viviana Scaramuzza - Giudice

dott.ssa Elisa Di Giovanni - Giudice est.

riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. ...del Registro Generale Contenzioso 2014

TRA

D.P. (c.f. (...)), elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall' Avv. Lucia Mazzeo, per procura in atti;

RICORRENTE

contro

D.D. (c.f. (...)), elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Walter Esposito e Mario Ivan Esposito, per procura in atti;

RESISTENTE

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

avente ad oggetto: azione di riduzione disposizioni testamentarie per lesione di legittima

In fatto ed in diritto

Il procedimento al vaglio del Tribunale trova origine nella citazione notificata il 19.04.2014 con cui P.D. - premettendo: a) la qualità di erede legittimo, unitamente al fratello D.D., di G.A. deceduta ab intestato il 19.9.2013(sull'assunto inerente il mancato riscontro di disposizioni di ultima volontà in forma di testamento, a seguito di apposito interpello rivolto al Collegio Notarile del Distretto di Messina con la missiva del 21.10.2013); b) la casuale scoperta dell'atto di donazione del (...) ai rogiti del Notaio S.B., con cui la madre ha ceduto al fratello la consistenza immobiliare allibrata in catasto (comune di B. P.) al foglio (...), particella (...) subalterni (...)(fabbricato piano terra -1-S categoria (...)) (...)(fabbricato piano terra categoria (...)) e (...)(fabbricato piano terra 1-2 categoria (...); c) l'assoluta incapacità di discernimento della disponente al tempo dell'atto, inficiante la validità della donazione (derivante da stati soggettivi certificati di deterioramento delle funzioni cognitive); d) la titolarità, in capo alla de cuius, di redditi derivanti da trattamento pensionistico con accredito presso le poste - in conto cointestato anche al proprio germano - nonché di canone di locazione pari ad euro 240,00, con gestione facente capo al germano convenuto - ha chiesto al Tribunale: i) in via principale, la declaratoria di "nullità dell'atto pubblico in Notar B. denominato "donazione in linea retta", rogato in data 24.5.2011 repertorio n. (...)" così rientrando, i beni immobili oggetto di atto dispositivo, nell'asse ereditario della de cuius, in uno alla divisione dell'intero asse ereditario (previa sua ricostruzione attraverso l'ordine di rendiconto della gestione delle entrate al convenuto); ii) in via subordinata, la riduzione delle disposizioni donative lesive della quota di 1/3 spettante (stante la esiguità del valore del terreno rimasto estraneo alla predetta donazione)

Si è costituito in resistenza D.D., contestando gli assunti attorei - all'uopo eccependo: i) la carenza di legittimazione passiva, trovandosi nella condizione di mero chiamato alla eredità ("volendo preservare il proprio dirittopotestativo di accettare o meno"); ii) l'improcedibilità della azione, stante la carenza di corrispondenza tra il contenuto della domanda di mediazione e l'oggetto del giudizio; iii) la delazione a titolo di testamento e, al contempo, l'insussistenza di lesione alcuna della legittima, stante l'esistenza di ulteriori beni in ditta alla defunta; v) l'indeterminatezza della domanda di rendiconto - e concludendo, comunque, per il rigetto della intera pretesa, anche ai sensi degli artt. 564 c.c. (per non avere, l'attore, accettato con beneficio d'inventario l'eredità materna), 1111 e 1113 c.c., nonché 19 co. IVX D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche dalla L. n. 122 del 2010.

Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., rimessa la causa su ruolo istruttorio - giusta ordinanza collegiale del 14.04.2016 - la stessa, all'udienza del 18.11.2021 (svolta secondo le modalità di cui all'art. 221 co.IV D.L. n. 34 del 2020 e ss. mm. ed ii.), precisate le conclusioni, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Rispetto a quello originario, il thema disputandum su cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi risulta circoscritto, come si evince dagli scritti conclusionali, alle sole domande di riduzione per lesione di legittima ed alla divisione dell'asse ereditario della de cuius, A.G. (madre dei germani odierni contendenti).

Dagli atti di causa, infatti, risulta cristallizzata la riduzione del petitum originario in virtù della rinuncia, formalizzata da parte attrice, alla azione di annullamento ex art. 775 c.c. - in tal senso deve leggersi la inequivoca affermazione con cui la difesa di P.D. ribadisce "l'attore rinunciava alla sola domanda di nullità ex art. 775 c.c. di cui ai punti 1 e 2" (cfr. comparsa conclusionale del 14.01.2022) - invero già apprezzabile nei precedenti atti di causa (cfr. verbale udienza del 17.11.2014 e comparsa conclusionale del 10.02.2016 ove, in particolare, si legge "l'attore avvalendosi di quanto previsto

dall'art. 183 c.p.c. -decideva di non insistere nella domanda (originariamente) principale e di proseguire il giudizio tenendo ferma la domanda subordinata, per ottenere il riconoscimento della domanda avente ad oggetto la riduzione delle disposizioni testamentarie").

Così circoscritta la cognizione del Tribunale - con conseguente assorbimento di ogni questione qualificatoria connessa all'azione di impugnazione della donazione del 24.5.2011 - l'azione di riduzione - inizialmente interposta, in via subordinata, nell'ipotesi di esito negativo (rigetto) della domanda tesa all'accertamento della invalidità della donazione del 24.5.2011 (con cui la de cuius ha donato al figlio D.D. la nuda proprietà del complesso immobiliare, individuato nel catasto fabbricati del Comune di B. P., al foglio (...), particella (...) subalterni: (...), (...), e (...)) - e la correlata domanda di scioglimento della comunione ereditaria, vanno esaminate congiuntamente alle eccezioni preliminari interposte dal convenuto tempestivamente costituitosi.

Va, al riguardo, premesso che attraverso l'esame delle memorie costituenti appendice di trattazione scritta e della documentazione acquisita, può inferirsi che la successione di A.G. sia improntata al concorso dei due titoli di delazione: testamentaria (per atto pubblico del 24.5.2011) e, per ciò di cui non risulta disposto con la citata scheda testamentaria, legittima.

È, infatti, verosimile - quantomeno in chiave di prospettazione - inferire l' esistenza di altri beni ricavandola, in difetto di più puntuali allegazioni e in difetto di più precisa prova documentale, dal riferimento operato dall'attore medesimo ad un cespite dato in locazione al canone di euro 240,00/250,00 - assunto come in proprietà della de cuius e senza specifica allegazione in merito alla sua coincidenza o meno con quanto ha formato oggetto d donazione - nonché dal riferimento, contenuto nella comparsa di risposta - e di cui non emerge evidenza di recisa contestazione (cfr. memoria ex art. 183 co. VI n. 1 di parte attrice) - all'esistenza di "ulteriori beni in ditta alla defunta".

Ciò posto, alla luce del compendio probatorio in atti, pur potendosi prescindere dalla improcedibilità per incompleto esperimento della mediazione, in omaggio ad una lettura sostanzialistica e costituzionalmente orientata dell'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010 - tale per cui, la mancata specificazione dell'ulteriore domanda divisoria, o del fondamento delle richieste sul tema della successione legittima piuttosto che testamentaria, non può valere a rendere tamquam non esset la attività stragiudiziale posta in essere dall'attore (cfr. docc. n. 15, n. 16 fascicolo attoreo) - può, tuttavia, ritenersi fondata l'assorbente eccezione di carenza della legittimazione passiva del convenuto rispetto alla domanda di divisione della comunione ereditaria, cui è strumentalmente connessa quella di riduzione della donazione - giacché, a fronte della eccepita qualità di chiamato alla eredità - come tale, dunque, non titolare di un diritto di contitolarità sull'asse ereditario di cui l'attore chiede lo scioglimento ma di una mera situaizone qualificabile come aspettativa cui fa da pendant un diritto potestativo (alla accettazione/rinuncia) - non consta proposizione della istanza diretta a rimuovere lo stato di incertezza, ai sensi dell'art. 481 c.c.

Né, peraltro, può configurarsi nella fattispecie una ipotesi di cui all'art. 476 c.c. come sostenuto da parte attrice.

A fronte, infatti, della circostanza della asportazione "dal domicilio della defunta (di) diversi cartoni sul cui contenuto non è dato avere conoscenza" - dedotta dall'attore nella memoria istruttoria del 15.05.2015 - dalle prove dichiarative raccolte - rese dai testi escussi alla udienza del 24.11.2016, attendibili perché, nonostante figli del convenuto, hanno deposto in maniera pressoché concordante, individuando, altresì, il nominativo della associazione socio-assistenziale di cui hanno riferito, con ciò corroborando la propria attendibilità (cfr. teste G.D. e teste F.D., verbale udienza del 24.11.2016) - è emerso, anzitutto, che la attività di gestione, cui si riferisce parte attrice, è consistita, piuttosto, nella dismissione di presidi ("pannoloni e creme lenitive") in uso alla de cuius in favore di associazione benefica denominata "servizio amico").

Se a ciò si aggiunge l'ulteriore elemento - incontestato inter partes oltreché confortato dall'indirizzo di residenza indicato in atti - inerente la residenza del convenuto in altra regione, con la annessa lontanza fisica dai beni della de cuius - quantomeno ai fini di una attività di materiale apprensione - non può reputarsi acclarata in maniera inequivoca una situazione di possesso di beni ereditari - eccezion fatta per l'immobile sito in via C. B. n. 47 (B. P.) oggetto, tuttavia, dell'atto traslativo inter vivos ed a titolo gratuito posto in essere dalla de cuius a favore del convenuto - da parte del chiamato (avente, in ogni caso, alla luce del testamento prodotto in atti, qualità di donatario con dispensa da collazione), tenuto conto, altresì, della carenza di specifica deduzione o prova di una eventuale ipotesi di possesso mediato (a titolo esemplificativo, attraverso specifica allegazione e dimostrazione della messa a reddito di eventuali cespiti residui, peraltro non meglio identificati, nonostante il generico riferimento ad un immobile locato; ovvero di investimento in titoli delle somme presenti presso il libretto di deposito postale cointestato).

In ogni caso, pure prescindendo dalle superiori argomentazioni, anche a voler considerare l'ulteriore circostanza dell'avvenuto pagamento, da parte di D.D., "di obbligazioni pecuniarie a carico della defunta", la stessa è, di per sé, attività inidonea a disvelare una inequivoca volontà di accettare.

Più nel dettaglio, sebbene nella missiva del 21.10.2013 - comunque proveniente dal legale del convenuto (cfr. doc. n. 5 fascicolo attoreo) e non dal medesimo direttamente, in guisa da porsi come atto meramente stragiudiziale conservativo per la generale tutela delle ragioni di fronte a terzi (cfr. Cass. Civ. sez. II 22.3.1999 n. 2663) - si faccia riferimento a richiesta di rimborso per utenze telecom, E. ed E., nonché spese funerarie e si richieda "il conto riferibile alleoperazioni transitate a nome di P.D. sul conto deposito titoli presso B.S.. (...)" nondimeno, nel contrasto delle parti, premessa la natura di attività astrattamente compatibili con il regime di permissio ex art. 460 c.c. propria del pagamento delle utenze e delle spese funerarie - natura attribuibile anche alle attività di cui si discute nella ulteriore missiva del 28.10.2013 (cfr. doc. n. 6 fascicolo attoreo) - valorizzando i dati inerenti la mancata proposizione di domande di rimborso e di divisione ereditaria, con annesso rendimento del conto della gestione esercitata dall'attore prima dell'anno 2005 - aspetto, quest'ultimo, su cui entrambe le parti concordano come si ricava dai due scritti introduttivi ("I rapporti tra i fratelli D. si erano mantenuti su un piano di normalità fino all'ottobre 2005….l'esponente che fino a quel momento aveva curato gli interesi della propria genitrice, aveva deciso di non occuparsene più, lasciando un siffatto compito al fratello": cfr. citazione introduttiva; "l'attore sino al 2005-2006 ha personalmente prelevato (in contanti) la pensione della madre": cfr. comparsa responsiva) - non può ricavarsi l'evidenza di un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento

intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto (ovvero tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere).

È, a tal riguardo, appena il caso di ricordare - in linea con la consolidata giurisprudenza - che vengono normalmente considerate - per la valenza sintomatica - forme di accettazione tacita di eredità: a) la proposizione da parte del chiamato dell'azione di rivendicazione, oppure l'esperire l'azione di riduzione, l'azione, cioè, volta a far valere la qualità di legittimario leso o, comunque, pretermesso dalla sua quota; b) l'azione di risoluzione o di rescissione di un contratto; c) l'azione di divisione ereditaria che può essere proposta solo da chi ha già assunto la qualità di erede; d) la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello; e) il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius col patrimonio dell'eredità; f) ed infine, secondo la dottrina più attenta, anche, la voltura catastale determinerebbe un'accettazione tacita dell'eredità, nella considerazione che, solo chi intenda accettare l'eredità, assumerebbe l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprietà dell'immobile dal de cuius a se stesso (cfr. Cassazione civile, sez. II, 23/07/2019, n. 19833).

Sicché, mancando la proposizione di domande tese a conseguire una quota di beni ereditari - pur nell'assunto della esistenza di altri beni eventualmente devolvibili per successione legittima (peraltro, neppure meglio identificati dalla parte su cui incombeva l'onere, perché attrice in riduzione e divisione) diversi dal compendio immobiliare oggetto di donazione e dal terreno agricolo attribuito dalla testarice all'attore - o, in ogni caso, non riscontrandosi un contegno processuale proteso al conseguimento della ripetizione delle somme pagate dal convenuto a titolo di utenze e spese funerarie, non resta al Tribunale che dichiarare la inammissibilità della azione per carenza di legittimazione passiva del convenuto, avuto riguardo, altresì, alla mancata attivazione dell'istituto di cui all'art. 481 c.c.

Infine, per completezza, vale richiamare il principio per cui secondo la giurisprudenza, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonchè il valore della quota di legittima violata dal testatore. In particolare, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione. Sebbene l'azione di riduzione non esiga l'uso di formule sacramentali essa, poi, richiede, oltre la deduzione della lesione della quota di riserva, l'espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione della donazione posta in essere in vita dal de cuius (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. II, 30/06/2011, n. 14473).

Nella specie, al di là del rilievo - comunque successivo allo scrutinio della eccezione di carenza di legittimazione passiva - inerente la mancata accettazione con beneficio di inventario, rilevante ai fini preclusivi ex art. 564 c.c. - ricavabile dalla documentazione prodotta (cfr. doc. n. 2 in allegato alle memorie istruttorie di parte attrice) - giacché l'attore, come si ricava dal testamento e, ancor prima, quando il presupposto della azione era la delazione ex lege, dalle stesse allegazioni contenute nel libello introduttivo, non è erede totalmente pretermesso, in ogni caso, dalla lettura della citazione e della prima memoria istruttoria - sede entro cui può essere esercitata una attività di integrazione o precisazione del petitum e dei fatti costitutivi primari che colorano la causa poetendi - si ricava unicamente che l'attore assume la lesione della propria quota di riserva pari ad un terzo -

corrispondente, stante la prospettata chiamata dei soli germani D., alla quota di riserva ex art. 537 co. II da dividere in parti uguali (complessivi due terzi) - e il minor valore del terreno relitto dalla de cuius (in catasto al foglio (...) particella (...)) oggetto di disposizione testamentaria registrata ad iniziativa del medesimo attore, senza, invece, allegazione e prova - anche indiziaria - su altri beni relitti dalla de cuius.

Il riferimento è, a tal riguardo, non già ai valori mobiliari - per i quali l'attore ha indicato la titolarità di libretto cointestato n. 27401303 - ma, piuttosto ai beni immobili.

Risulta, infatti, la allegazione in ordine alla esistenza di un cespite - ulteriore al terreno ed al fabbricato di cui alla donazione del 24.5.2011 - concesso in locazione per un canone di circa 240,00 senza che, invero, risulti il compimento di ulteriori - e possibili- attività quali quelle di produzione di visura per soggetto (se non proprio di visura ipotecaria).

Tale quadro circostanziale refluisce - e sotto tale aspetto viene valutato dal Tribunale - in termini di carente allegazione rispetto allo standard richiesto dalla giurisprudenza sopra citata.

Quand'anche il Tribunale avesse dato seguito alle istanze istruttorie aventi ad oggetto l'ordine di esibizione, le stesse, indirizzate solo verso i valori mobiliari, sarebbero state comunque superflue ed insufficienti alla integrale ricostruzione dell'asse della de cuius. Il Tribunale, infatti, per conoscere con esattezza la massa di cui l'attore domanda la divisione, avrebbe dovuto demandare al CTU le indagini di tipo patrimoniale immobiliare, superando il quadro assertivo offerto dalle parti.

Anche per tale ordine di argomentazioni, dunque, l'interposta azione non potrebbe pervenire ad esiti di accoglibilità.

Le spese seguono il regime della soccombenza e si liquidano in dispositivo prendendo a riferimento - nei limiti di quanto esplicitamente richiesto dalla difesa del convenuto che ha reso, altresì, dichiarazione ex art. 93 c.p.c. (cfr. memoria di replica depositata il 27.1.2022 a firma avv. Mario Ivan Esposito) - i parametri costituiti: a) dal valore della causa in atti indicato e non contestato (valore indeterminato alta complessità, in considerazione della non facile linearità del diritto successorio e delle questioni affrontate, impingenti in plurimi ed articolati istituti, tenuto conto, d'altronde, del pregio della attività defensionale tecnica); b) dalla piena esplicazione della fase istruttoria/trattazione senza, tuttavia, considerare la duplicazione della fase decisoria (stante, tra le altre, la sostanziale concordanza predicabile in relazione al contenuto delle argomentazioni ed eccezioni spiegate negli scritti conclusivi a seguito della rimessione in decisione con le due ordinanze del 18.11.2021 e del 21.12.2015).

P.Q.M.

Il Tribunale, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando nel giudizio n. RG 891/2014, così provvede:

- RESPINGE la domanda proposta da P.D. nei confronti di D.D. per il coacervo di causali meglio esplicitate in motivazione;

- CONDANNA l'attore soccombente alle spese del giudizio che si liquidano - in favore della difesa del convenuto, dichiaratasi antistataria (cfr. da ultimo memoria di replica del 27.01.2022) - in complessivi euro € 7.795,00 (di cui € 1.215,00 Fase di studio della controversia; € 775,00 Fase introduttiva del giudizio; € 3.780,00 Fase istruttoria e/o di trattazione; € 2.025,00; Fase decisionale) per compensi professionali oltre rimborso generale al 15%, IVA, CPA come per legge.

Conclusione

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, nella camera di consiglio del 22 marzo 2022.

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2022.